



COMUNE DI
SONNINO (LT)



Piazza Garibaldi, 1 – Tel. 0773/90781 – Fax 0773/908600

COMUNE DI SONNINO

Provincia di Latina

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2014

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall' art. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'ufficiale di stato civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 3 – Individuazione dei locali comunali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La Casa Comunale, ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali individuati, interni alla Casa Comunale, per la celebrazione dei matrimoni civili sono:
 - a) Ufficio del Sindaco;
 - b) Ufficio Anagrafe – Demografico – Stato Civile;
 - c) Sala Giunta;
 - d) Delegazione Comunale di Capocroce;
3. La Giunta Comunale con proprio atto ha facoltà di individuare ulteriori strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento. L'atto di deliberazione verrà trasmesso alla Prefettura come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 396/2000. Gli uffici separati di Stato Civile, che verranno comunque istituiti con atto deliberativo dalla Giunta Comunale, possono essere ubicati presso i seguenti locali:
 - a) Sala del Consiglio Comunale – Auditorium San Marco;
 - b) Sala - Teatro ex Convento di San Francesco;
 - c) Sala Convegni del Museo Terre di Confine;
 - d) Altro locale idoneo nella piena disponibilità del Comune.
4. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

Art. 4 - Richiesta locali.

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile presso i locali individuati all'articolo 3 devono presentare domanda per la concessione degli stessi all'Ufficiale di Stato Civile, compilando il modulo allegato al presente regolamento, almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari;
2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Il responsabile dei Servizi Demografici, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

4. Contestualmente all'autorizzazione dovranno essere indicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 8. Entro i 5 giorni lavorativi successivi, gli sposi devono consegnare o, comunque, far pervenire all'ufficio di Stato Civile la relativa quietanza di pagamento; in mancanza la prenotazione si intende rinunciata e il luogo può essere impiegato diversamente.

Art. 5 - Indisponibilità dei locali.

1. L'indisponibilità, salvo cause di forza maggiore, non può essere dichiarata per periodi in cui i locali fossero già stati prenotati nei termini indicati dall'art. 4.

2. Contestualmente alla dichiarazione di indisponibilità o inagibilità dei locali dovranno essere individuate strutture alternative per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 6 - Prescrizione per l'utilizzo dei locali.

1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.

2. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

4. Nei locali sopra individuati, ad esclusione dell'ufficio Anagrafe – Stato civile, è consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.

5. Nel caso si verificano danni alle sale e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

Art. 7 - Orario di celebrazione.

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di lavoro dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

3. Non sono celebrati matrimoni civili, di norma, nei seguenti giorni:

• 1 Gennaio
• Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
• 15 agosto (Assunzione Maria Vergine)
• 25 dicembre (S.Natale)
• 26 dicembre (S.Stefano)
• Sabato e domenica concomitanti con consultazioni elettorali

Art. 8 – Tariffe.

1. Per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono dovute le seguenti tariffe:

a) per i residenti:

- a.1) Giorni feriali durante l'orario di apertura dell'ufficio: GRATUITO;
- a.2) Giorni feriali fuori orario di lavoro, sabato, domenica e festivi non compresi nell'art. 7: € 50,00;

b) per i non residenti celebrazione:

- b.1) Giorni feriali durante l'orario d'apertura dell'ufficio: € 50,00;
- b.2) Giorni feriali fuori orario di lavoro e sabato € 100,00;
- b.2) domenica e festivi non compresi nell'art. 7 € 150,00.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, si intendono "residenti" i nubendi dei quali almeno uno ha la residenza nel Comune di Sonnino;

3. Le tariffe di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale, con proprio atto.

Art. 9 - Organizzazione del servizio.

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento.

3. L'Ufficio Stato Civile provvederà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, ad adottare tutte quelle disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti alle quali potrà essere richiesto il rimborso degli eventuali altri costi sostenuti dall'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, dopo delibera del Consiglio Comunale.

Art. 11 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

